



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.162

del 7/08/2020

OGGETTO: Atto di indirizzo assegnazione fondi ministeriali ex art. 105 del D.L. n. 34/2020 - Centri Estivi Minori 3/14 anni -.

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di agosto nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	PRESENTE
ANTONIO Ancona	ASSESSORE	PRESENTI
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	ASSENTE
PANUNZIO ANGELA	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Socialità, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari ed Istituzionali, in ordine alla non rilevanza contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto. Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene DI MAURO

A cura del Dirigente del Settore Socialità è stata redatta la presente

Proposta di Deliberazione

avente ad oggetto: Atto di indirizzo assegnazione dei fondi ministeriali ex art. 105 D.L. n.34/2020
Centri Estivi minori 3/14 anni.

Che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale

Premesso che:

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, poi modificate ed integrate con ulteriori DPCM emanati in data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, comportanti, tra l'altro, la sospensione delle attività didattiche e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 dal titolo Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 1 lettera C, successivamente modificato dal DPCM del 11 giugno 2020, è stato disciplinato che, a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia di cui all'allegato 8.

Le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 255 e 259 hanno successivamente recepito le summenzionate Linee Guida, disciplinando rispettivamente al paragrafo *Servizi per l'infanzia e l'adolescenza* e al paragrafo *attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto "outdoor education" per bambini e adolescenti di età 3-17 anni*, le procedure di comunicazione di avvio e i protocolli operativi di sicurezza da seguire in Puglia.

Il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. Decreto Rilancio), all'art. 105, ha previsto il finanziamento dei centri estivi 2020, destinando una quota di risorse ai Comuni, per sostenere:

- a. interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- b. progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Il riparto delle risorse prevede per il Comune di Molfetta la disponibilità di € 132.320,82.

Dato atto che:

Il Comune di Molfetta, con nota informativa prot. n. 40405 del 12/06/2020, ha trasmesso ai gestori accreditati dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, autorizzati al funzionamento ex R.R. n. 04/2007 ed iscritti nei registri telematici regionali, l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 255 del 10/06/2020, con allegato progetto organizzativo da autocertificare, per la riapertura dei servizi a carattere diurno – centri estivi, mediante l'adozione di specifico protocollo

sanitario di prevenzione, patto di responsabilità tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione, finalizzate al contrasto della diffusione del virus.

Rilevato che:

al Comune di Molfetta sono pervenute varie **proposte progettuali di Centri estivi** rivolti a minori d'età ricompresa tra i **3 e i 14 anni** da parte sia di gestori accreditati di attività educative, ludico-ricreative, sia di associazioni sportive, scuole per l'infanzia paritarie, oratori, enti culturali ecc..

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha fornito chiarimenti sulla modalità di spesa delle quote a valere sul fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di attività ludico ricreative – centri estivi, riferendo che i comuni beneficiari possano prevedere atti, protocolli, intese e convenzioni con altri enti pubblici e privati finalizzati a disciplinare la collaborazione anche sotto il profilo economico o l'affidamento di gestione per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge.

Considerato che :

trattasi di una misura di sostegno alla conciliazione vita-lavoro, e alla gestione diurna dei figli minori, ricompresi nella fascia di età 3-14 anni, favorendo loro la frequentazione a corsi ed attività estive diurne, che rappresentano un'importante opportunità di apprendimento, di divertimento e di esercizio di espressione oltre che costituire un valido strumento di integrazione sociale e di supporto educativo.

L'azione, in linea con quanto disposto all'art. 105 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, è orientata a :

- fornire alle famiglie la possibilità di iscrivere i propri figli in sicurezza a centri ed attività estive che consentano una adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro durante il periodo estivo;
- tutelare il lavoro delle donne durante il periodo estivo, spesso gravato dallo sbilanciamento dei carichi familiari nella gestione dei figli minori, al termine della scuola;
- contrastare la povertà educativa e aumentare le opportunità culturali e educative dei minori;
- garantire alle bambine e ai bambini del comune di Molfetta lo svolgimento di attività extra scolastiche, nel periodo estivo, di natura ludica, culturale, educativa e sportiva;
- supportare il settore associativo e socio-culturale, educativo e sportivo, presente nel comune;
- favorire l'adeguamento dei centri estivi alle misure di prevenzione sanitaria e di mitigazione del rischio Covid-19 indicate nelle Linee Guida del Dipartimento della Famiglia;

risulta necessario stabilire i **criteri di riparto** dei fondi assegnati, e si propone di stabilire che le risorse assegnate al Comune di Molfetta vengano suddivise secondo criteri di priorità;

Visto Lo Statuto C.le;

Visto il D.L. 34/2000;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- a) Il 60% dei fondi verranno assegnati ai gestori accreditati di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, autorizzati al funzionamento ex R.R. n. 04/2007, iscritti nei registri telematici regionali, e ripartiti in proporzione al personale impiegato nei progetti nel rispetto del rapporto numerico previsto dal DPCM 11/06/2020. Sono escluse le unità di offerta che intendano realizzare centri estivi in favore di minori già fruitori di BUONI SERVIZIO della Regione Puglia;

- b) Il 40% dei fondi verranno assegnati e ripartiti in parti uguali ai richiedenti del settore associativo, ecclesiastico, socio-culturale, educativo e sportivo (Associazione di Promozione Sociale, Organizzazione di volontariato, Ente Ecclesiastico/Parrocchia/Oratorio, Associazione sportiva dilettantistica ecc.), che perseguano ordinariamente finalità educative, ricreative, sportive e socio-culturali a favore di **minori** e abbiano **un'esperienza almeno di n. 2 anni di attività dalla loro costituzione**.

Sono ammesse le proposte progettuali di centri estivi, corredate della necessaria documentazione, che **perverranno entro il 31 agosto**, oltre alle istanze già acquisite agli atti, a condizione che le attività vengano svolte sul territorio comunale di **Molfetta**, e che i soggetti erogatori del servizio abbiano la sede legale nel Comune di Molfetta, nel periodo estivo ricompreso tra il **15.06.2020 e il 30.09.2020**, rivolte ai bambini/e nella fascia di età 3-14 anni e che rientrino tra le seguenti categorie **riportate a titolo esemplificativo ma non esaustivo**:

- centri/campi estivi educativi ;
- centri/campi estivi sportivi dilettantistici promossi da associazioni o enti sportivi iscritti al registro del CONI;
- centri/campi estivi culturali (es. musica, danza, teatro, fotografia, regia ecc.);
- centri/campi estivi ludici-ricreativi (es. giochi di gruppo, role playing ecc.)

Le attività estive, **dovranno rispettare i seguenti pre-requisiti**:

1. durata minima 4 settimane, anche non consecutive;
2. orario minimo giornaliero di apertura dal lunedì al venerdì 4 ore continuative per attività che non comprendono servizio mensa;
3. locali/struttura in possesso di conformità alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità;
4. sottoscrizione di adeguata copertura assicurativa per i minori iscritti, per il personale e per la responsabilità civile verso terzi.

I soggetti promotori dovranno, inoltre, garantire che i centri estivi candidati rispettino l'adempimento di comunicazione di inizio attività prevista dalla normativa Covid, relativamente alla **conformità alle prescrizioni contenute** nell'Ordinanza della Regione Puglia n. 255 che prevede:

1. la predisposizione per genitori, bambini e personale di **adeguata informazione** su tutte le misure di prevenzione da adottare (segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori);
2. la sottoscrizione di un accordo (**patto di responsabilità**) tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus;
3. l'allestimento di una **zona di accoglienza** oltre la quale non sia consentito l'accesso a genitori e accompagnatori;
4. l'**organizzazione su turni** che consenta l'accesso alla struttura evitando assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa;
5. la **rilevazione quotidiana della temperatura corporea** per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori e in caso di $T > 37.5$ °C l'allontanamento del soggetto e/o in caso di febbre del genitore/accompagnatore il mancato accesso al servizio;
6. l'invito al personale e ai genitori all'**auto-monitoraggio delle condizioni di salute** proprie e del proprio nucleo familiare, ed informazione circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
7. il **rapporto tra personale e minori** di 1:5 per bambini da 3 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 14 anni;

8. una composizione dei gruppi di bambini **il più possibile stabile nel tempo** evitando le intersezione tra gruppi diversi e mantenendo lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori;
9. la **promozione prioritaria di attività all'aperto** che possano ridurre contatti prolungati, come avviene in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
10. l'attivazione di **misure igienico-comportamentali** con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza;
11. **l'utilizzo di mascherine di protezione delle vie aeree** per tutto il personale e dai ragazzi sopra i 12 anni di età, nel caso in cui non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento fisico;
12. **la messa a disposizione di prodotti igienizzanti** per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;
13. l'utilizzo esclusivo dei giochi ad un singolo gruppo, **salvo disinfezione prima dello scambio**;
14. la pulizia approfondita giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente;
15. **il ricambio d'aria negli ambienti interni e la verifica di efficacia degli impianti** evitando la funzione di riciclo dell'aria

la **proposta progettuale di centri estivi** rivolta alla fascia di età 3/14 anni dovrà, indicare:

- a) **l'esperienza socio-educativa e/o sportiva del soggetto proponente** e il suo radicamento territoriale;
- b) **le caratteristiche del centro estivo**;
- c) **gli ambienti e spazi utilizzati** e loro organizzazione funzionale a fini educativi;
- d) **il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento**;
- e) **il numero e l'età dei bambini e degli adolescenti accolti**, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
- f) **le competenze degli operatori impiegati** (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
- g) **le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità** o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità;

L'assegnazione del contributo di che trattasi sarà valutata da apposita Commissione del Settore Socialità e riconosciuto retroattivamente anche ai centri estivi che abbiano già iniziato a svolgere le proprie attività dalla data del **15.06.2020**. In questo caso l'avvio del centro estivo sarà dimostrabile attraverso l'avvenuta trasmissione della documentazione al Comune di Molfetta e la frequentazione degli utenti potrà essere comprovata da documentazione (es. registri presenza) o autocertificata dal soggetto promotore.

L'Amministrazione si riserva di liquidare il contributo de quo solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi da parte del Ministero al Comune di Molfetta.

Il contributo riconosciuto ai centri/campi estivi è da considerarsi a totale copertura del costo del servizio, comprensivo di assicurazione.

Il contributo riconosciuto ai centri estivi non esclude invece che gli stessi **possano beneficiare**, dei cd. "bonus baby sitting e/o centri estivi" di cui all'art. 72, lettera c, del Decreto-legge n.34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, purchè non riferibile allo stesso minore per la cui la retta di frequenza al centro è oggetto del presente contributo.

Il Comune si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione.

Il Comune di Molfetta **non si assume la responsabilità nei confronti dei richiedenti l'incentivo** per eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni e documentazione, dovuti alle più diverse cause, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito, mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, disguidi postali o comunque imputabili a terzi.

Oltre al controllo sui documenti presenti ai fini della rendicontazione, il Comune, si riserva la possibilità di **effettuare ispezioni, controlli in loco e sopralluoghi** (anche a campione) presso il beneficiario allo scopo di verificare la rispondenza di quanto dichiarato in sede di candidatura e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4.

Nel caso in cui il beneficiario **non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica** si procederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità, si darà luogo alla revoca ed al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone alla Giunta Comunale e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

7 AGO. 2020

Il Dirigente
Dott. Lidia De Leonardis




Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000;

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Data 7/8/2020

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali
Dott.ssa Irene di Mauro



Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 7/8/2020


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 12 AGO, 2020 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene Di Mauro



Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene Di Mauro

, li _____